

zione al 15 gennaio 1954.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

L'attività della gestione, tenuta per conto dello Stato, è stata sospesa nel periodo bellico e si limita, attualmente, allo stralcio delle operazioni dirette al recupero delle somme pagate per indennizzi garantiti su crediti verso le Repubbliche del Perù, del Paraguay e della Cina.

Il fondo, investito in titoli di Stato, ammonta a lire 52.641.028 e comprende l'incremento dell'esercizio risultante dal bilancio in lire 2.559.664. Altro valore indicato in bilancio è quello di mobili e di macchine, pertinenti la gestione, per l'importo di lire 11.395.

Tale fondo, a termini dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, dovrà essere devoluto al fondo di garanzia previsto dall'art. 15 della legge medesima in base alla quale la gestione inizierà il suo nuovo funzionamento.

Per effetto della legge 22 dicembre 1953, n. 955, le attività della gestione dovranno essere devolute alla nuova gestione pure affidata, per conto dello Stato, all'Istituto.

La legge stessa, pubblicata nella gazzetta ufficiale il 31 dicembre 1953, è entrata in vigore il